



Edizione di venerdì 23 Ottobre 2020

CASI OPERATIVI

Retribuzioni convenzionali e credito per imposte estere
di EVOLUTION

IVA

Detrazione Iva esclusa se l'inesistenza del fornitore era conoscibile
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive
di Stefano Rossetti

FINANZA AGEVOLATA

Come presentarsi al meglio al mondo finanziario
di Stefano Caselli - Strategic Business Advisor Gruppo Finservice

DICHIARAZIONI

Il recupero di spese dimenticate nel 730/2020
di Clara Pollet, Simone Dimitri

RASSEGNA RIVISTE

La contabilizzazione dei crediti covid-19
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Retribuzioni convenzionali e credito per imposte estere

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una persona fisica fiscalmente residente in Italia ha percepito reddito da lavoro dipendente all'estero. Ha appurato che deve dichiarare la retribuzione convenzionale. Come deve essere calcolato il credito per imposte estere sulle retribuzioni convenzionali?

Va premesso che il lavoratore fiscalmente residente in Italia che produce un reddito di lavoro dipendente all'estero, è tassato sia in Italia sia all'estero.

L'articolo 51, comma 8 bis, Tuir stabilisce che la retribuzione convenzionale va applicata allorquando il reddito di lavoro dipendente viene prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Le retribuzioni convenzionali sono definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. 398/1987.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



IVA

Detrazione Iva esclusa se l'inesistenza del fornitore era conoscibile

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >



È esclusa la detrazione dell'Iva quando l'Amministrazione finanziaria riesce a dimostrare, anche in via presuntiva, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente fornitore. È irrilevante, inoltre, che lo stesso contribuente sia stato assolto, per lo stesso fatto, in sede penale.

È questo, in sintesi, quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23080, depositata ieri, 22 ottobre.

Il caso riguarda una società operante nel campo del commercio delle autovetture, nei confronti della quale era stato notificato un avviso di accertamento a seguito della detrazione dell'Iva indicata in fatture emesse da due ditte da ritenere soggetti inesistenti.

Si difendeva la società rilevando che le operazioni di acquisto di autovetture erano realmente avvenute, con regolare pagamento del prezzo e dell'Iva.

L'Agenzia delle entrate, dall'altra parte, invece, evidenziava che la detrazione dell'Iva non poteva ritenersi legittima, non avendo il contribuente adottato tutte le misure che si possono richiedere ad un imprenditore del settore.

Nello specifico, la prestazione non poteva essere stata fornita dal soggetto che aveva emesso fattura, posto che lo stesso non aveva nemmeno una minima dotazione personale o strumentale, essendo la sede posta all'interno di un appartamento condominiale (senza un piazzale dove poter esporre le autovetture), i pagamenti avvenivano spesso direttamente a favore del fornitore straniero, ed era lo stesso fornitore straniero che consegnava direttamente le autovetture. Il tutto senza considerare i prezzi molto bassi praticati e il sistematico mancato pagamento dell'Iva da parte del cedente.

In **primo e in secondo grado** il contribuente risultava vittorioso in giudizio, anche in considerazione del riconoscimento della **mancanza di dolo** e della conseguente assoluzione dello stesso imprenditore nell'ambito del **parallelo giudizio penale**.

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, con riferimento a questo aspetto è tornata a ribadire che **la mancanza di dolo non può assumere rilievo in ambito tributario**: “*nel processo tributario, la sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato*, soprattutto quando si fonda sulla **mancanza di prova dell'elemento soggettivo** ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti dei contribuenti, dal momento che **nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici**, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna”.

Un contribuente **assolto nell'ambito di un processo penale**, pertanto, **può essere sanzionato** in forza delle disposizioni tributarie, e, nel caso in esame, le circostanze evidenziate dall'Agenzia delle entrate erano idonee a provare la **complicità del destinatario delle fatture**, o, almeno, una sua **colpa grave** circa lo svolgimento della sua attività professionale. Il **mancato pagamento dell'Iva da parte dell'apparente importatore-cedente**, poi, andava a beneficio anche dell'acquirente finale, il quale poteva contare su **prezzi particolarmente vantaggiosi**.

È stato quindi statuito il seguente **principio di diritto**: “*In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria contestando che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, sebbene abbia l'onere di provare, non solo l'oggettiva fintizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione d'imposta, comunque la dimostrazione dell'elemento psicologico può dedursi, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente fornitore*”.

Nel caso concreto, quindi, i giudici hanno ritenuto che l'Agenzia delle entrate avesse correttamente assolto all'onere probatorio e hanno confermato l'indetraibilità dell'Iva.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE E LE ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 81](#) del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha istituito un credito d'imposta volto ad agevolare gli **investimenti pubblicitari** in leghe sportive, società sportive professionistiche, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche.

Nello specifico, è riconosciuto un credito d'imposta alle **imprese, ai lavoratori autonomi** e agli **enti non commerciali** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (ivi comprese le **sponsorizzazioni**) nei confronti di:

- **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- **società sportive professionistiche**;
- **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

Al fine di poter fruire dell'agevolaione i soggetti destinatari dell'investimento pubblicitario:

- in relazione al periodo d'imposta 2019, devono aver conseguito, sul territorio italiano, ricavi caratteristici ex [articolo 85, comma 1, lettera a\) e b\)](#), **Tuir compresi tra 150.000 euro e 15.000.000 euro**;
- non devono aver aderito al regime forfettario ex **L. 398/1991**.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% dell'importo degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo compreso **tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020** e sarà utilizzabile in compensazione orizzontale ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Tuttavia, occorre sottolineare come **la misura del 50% rappresenti il credito d'imposta**

nominale o teorico; infatti il **comma 6** della disposizione in commento prevede un tetto di spesa massima complessiva di 90 milioni.

Pertanto, nell'ipotesi in cui le richieste globalmente presentate dai contribuenti dovessero **superare il tetto massimo**, l'importo del credito d'imposta verrebbe ridotto proporzionalmente con il limite individuale per soggetto del **5% del totale delle risorse stanziate**.

Le istanze volte alla richiesta del credito d'imposta dovranno essere inoltrate al **Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

Per ciò che riguarda gli **aspetti procedurali**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno stabilite le **modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni dell'[articolo 81 del Decreto Agosto](#)**, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di 90 milioni.

Inoltre, la norma prevede che:

- l'investimento minimo ammissibile è pari a **10.000 euro e deve essere effettuato mediante modalità tracciate**;
- le società sportive professionalistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche **devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile**;
- l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del **[Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#)** della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti **"de minimis"**.

Per i soggetti che effettuano l'investimento pubblicitario (imprese, professionisti ed enti non commerciali) le spese sostenute sono qualificate come **spese di pubblicità** volte alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Ciò significa che per il soggetto erogante la deducibilità dovrebbe essere disciplinata **dall'articolo 108 Tuir**.

Ricordiamo che, sotto il profilo fiscale, le spese di sponsorizzazione, a prescindere dalla specifica contenuta nell'**[articolo 81 D.L. 104/2020](#)**, sono comunque riconducibili all'ambito delle **spese di pubblicità**, in considerazione della definizione fornita dalla **[circolare AdE 34/E/2009](#)**.

In particolare, le **spese di sponsorizzazione**, per essere qualificate come spese di pubblicità ed essere integralmente **deducibili**, devono:

- **avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto o il marchio o il nome**

dell'impresa;

- **essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del beneficiario**, nel senso che devono essere previsti a carico di quest'ultimo impegni a fare o permettere oppure obbligazioni derivanti da accordi contrattuali anche nuovi e complessi ([**risoluzione 137/E/2000**](#)).


Ai fini della deducibilità è in ogni caso opportuno che il contribuente possa disporre la documentazione necessaria a provare l'effettività del rapporto di sponsorizzazione e quindi:

- **il contratto di sponsorizzazione con data certa**;
- **un fascicolo a dimostrazione dell'effettiva esecuzione del contratto** (fotografie, materiale pubblicitario, eccetera);
- **la tracciabilità dei pagamenti**.

FINANZA AGEVOLATA

Come presentarsi al meglio al mondo finanziario

di Stefano Caselli - Strategic Business Advisor Gruppo Finservice



Mai come in questo momento risulta importante **presentarsi al meglio al mondo finanziario** per richiedere ed ottenere il massimo delle risorse possibili; ora è il momento di ripartire e per farlo con velocità ed efficacia è necessario disporre dei **migliori strumenti** e della massima professionalità possibile. Occorre effettuare **analisi quantitative e qualitative** che mettano le imprese nelle condizioni di ottimizzare le asimmetrie informative esistenti con gli interlocutori finanziari, favorendo una **comunicazione più efficace** nel rapporto finanza-impresa.

Mai come in questo momento è importante **accompagnare le imprese** nella realizzazione di un **percorso virtuoso** che, a vari livelli, permetta di **confrontarsi con maggiore facilità con il mondo finanziario**. Il primo focus è realizzare un'analisi puntuale dei dati aziendali, una rielaborazione dei dati della Centrale Rischi finalizzata ad un inquadramento corretto della tesoreria aziendale, alla definizione della corretta struttura degli affidamenti accordati e alla verifica di errate segnalazioni da parte degli istituti affidanti. L'**utilizzo proattivo del Report** permette, fin da subito, un **miglioramento del rating** aziendale finalizzato all'**ottenimento di nuove risorse** e al **contenimento del costo del denaro** in termini di tassi e condizioni.

L'attività di affiancamento alle imprese si compone di due fasi:

1. **“Messa a fuoco”**: redazione di un dossier analitico personalizzato che permetta un corretto inquadramento dell'impresa alla data attuale, e di come la stessa venga “fotografata” oggi dal mondo finanziario
2. **“Pianificazione”**: accompagnamento sistematico dell'impresa nella messa in atto di un percorso condiviso composto da:

- **Company Profile** dedicato, redatto in ottica bancaria, costantemente aggiornato, quale road map per dialogare con il mondo finanziario
- **Analisi periodica** con **verifica dei dati** ed **eventuali azioni correttive** da attuare
- **Monitoraggio sistematico** della centrale rischi

L'obiettivo è consentire alla **Proprietà** ed agli **stakeholders** di avere un **quadro sintetico**, ma premiante, della realtà aziendale con evidenza del **business**, del **posizionamento**, della **capacità dell'azienda di far fronte agli impegni contratti**.

Nella realtà odierna, **l'accesso a nuove risorse finanziarie** passa necessariamente **dagli strumenti e dalle misure a sostegno delle imprese**, messi in campo dal legislatore a seguito dell'emergenza Covid. In particolare, il riferimento è l'accesso al **Fondo Centrale di Garanzia**, che è stato **rinnovato e potenziato** per favorire la ripartenza del sistema produttivo. Tra le novità sostanziali del fondo, si sintetizzano le seguenti:

- **gratuità** dell'intervento del fondo
- **estensione** anche alle imprese **fino a 499 dipendenti**
- **raddoppio dell'importo massimo garantito per impresa**: dai 2,5 milioni originari si è passati a 5 milioni di euro
- **eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita**: si trattava di una sorta di sanzione che prevedeva un pagamento di una commissione qualora, successivamente alla concessione della garanzia, non si fosse perfezionata l'operazione stessa
- **nuovo sistema di valutazione delle imprese**: vengono garantite anche imprese rating 5, che in precedenza erano escluse
- **estensione dei criteri di ammissibilità delle imprese**: sono ora ammissibili tutti i beneficiari finali che presentano inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute o sconfinanti, anche se il decreto impone dei limiti temporali (questa classificazione non deve essere precedente al 31 gennaio 2020)
- **innalzamento delle percentuali di copertura** dell'intervento del fondo: 100% sui prestiti fino a 25.000 euro, 90% sui finanziamenti fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario.

Mai come in questo particolare momento di **disponibilità** da parte dello Stato, risulta importante per le imprese **dialogare** al meglio e con maggiore **facilità** con **il mondo finanziario**. Mai come in questo momento, risulta altrettanto importante **semplificare** tutto **il processo documentale**, ed arrivare all'ottenimento di un vero e proprio **dossier finanziario personalizzato**.

Le imprese avranno così a disposizione uno **strumento di supporto** per conoscere ancora più approfonditamente la propria **realtà economico – finanziaria**, focalizzando al meglio i propri **obiettivi strategici**, di **pianificazione** e renderanno più fluido **l'accesso a strumenti finanziari** sia ordinari che straordinari.

Contattaci
e scopri tutte
le opportunità



800 94 24 24



Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

DICHIARAZIONI

Il recupero di spese dimenticate nel 730/2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA: BUSINESS PLAN E PROBLEMI OPERATIVI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per recuperare oneri detraibili o deducibili sostenuti nell'anno 2019, il contribuente che si è **dimenticato di presentare il modello 730/2020** in scadenza al 30 settembre, potrà procedere comunque alla presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il **modello Redditi PF2020 in modalità telematica**.

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per **chiedere il rimborso di eccedenze di imposta** derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2019 o da acconti versati nello stesso anno o per ritenute subite.

Il termine ultimo di presentazione del modello Redditi persone fisiche è **fissato al 30 novembre 2020**.

In tal caso emergerà un **credito dal quadro RX** che potrà essere **richiesto a rimborso** oppure **utilizzato in compensazione** con il Modello F24 ai sensi del **D.Lgs. 241/1997** ovvero, **in detrazione** in alcune ipotesi, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione. In caso di mancato utilizzo il credito potrà essere portato in avanti ed inserito nella dichiarazione 730 del prossimo anno come **credito relativo al periodo precedente**.

Il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate le proprie **coordinate bancarie** mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare. Per l'anno 2020, l'**importo massimo di rimborso in conto fiscale** è stato elevato a **1 milione di euro dal Decreto Rilancio** (D.L. 34/2020).

I crediti relativi all'Irpef, alle addizionali regionali e comunali di **importo pari o inferiore a 12**

euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo **pari o inferiori a 10 euro** non sono rimborsabili.

Nel caso, invece, in cui sia stata **presentata la dichiarazione 730/2020 entro il 30 settembre**, se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte) può presentare **entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti**, indicando il **codice 1** nella relativa casella “**730 integrativo**” presente nel frontespizio.

Il modello 730 integrativo deve essere comunque **presentato a un Caf o a un professionista abilitato** anche in caso di **assistenza precedentemente prestata dal sostituto**. Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo deve **esibire la documentazione necessaria** al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato **tutta la documentazione**.

In alternativa il contribuente potrebbe presentare un **modello Redditi Persone fisiche 2020**, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. La dichiarazione si considera correttiva nei termini.

Entro lo stesso termine del **30 novembre** è inoltre possibile correggere con una **dichiarazione integrativa a favore** la dichiarazione dei redditi presentata lo scorso anno per i redditi 2018.

Infine, il contribuente può presentare, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, una **dichiarazione integrativa** – [**articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998**](#).

In questo caso, l'importo a credito potrà essere utilizzato in **compensazione**, ai sensi dell'[**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**](#), per eseguire il **versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la **dichiarazione integrativa**. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

Se il **contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24** e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva, perché ad esempio ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando **un'apposita istanza** agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente, nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la

dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione **nella prima dichiarazione successivamente presentata**.

Se, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, viene riscontrata la spettanza di una eccedenza superiore a quella dichiarata, l'Agenzia delle Entrate, **previa comunicazione al contribuente**, procederà al rimborso di tali maggiori somme, salvo sua diversa indicazione. Nei casi in cui **non è possibile stabilire con certezza la spettanza del credito**, l'Agenzia invierà al contribuente la **comunicazione di maggior credito ai fini della sua conferma presso gli uffici**.

RASSEGNA RIVISTE

La contabilizzazione dei crediti covid-19

di Euroconference Centro Studi Tributari



CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA
Mensile a supporto dello studio professionale

IN OFFERTA PER TE € 104,00 + IVA 4% anziché € 160,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da “La Circolare mensile per l’impresa n. 10/2020?

La normativa di supporto alle aziende, varata in connessione della pandemia da Covid-19, prevede l'erogazione di numerosi crediti; in particolare, possiamo ricordare il c.d. “*bonus locazione*” quello per sanificazione e adeguamento dei locali, nonché il contributo a fondo perduto.

Normalmente, le procedure per la richiesta dei detti bonus si sono già concretizzate e concluse, mentre vanno chiarite le regole di contabilizzazione ed eventuali riflessi fiscali.

[Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di “La Circolare mensile per l’impresa n. 10/2020?

Le news di ottobre

Adeguamento statuti dei nuovi Ets: auspicabile la proroga del termine del 31 ottobre 2020

Cedolare negozi: confermata l'opzione per le annualità successive

Definita la reale percentuale del credito sanificazione

I chiarimenti sul “*bonus facciate*”

Compensazioni con debiti iscritti a ruolo: non rileva la quota erariale dell'Imu

Ripresa dei pagamenti agli agenti della riscossione dal 16 ottobre 2020

Cinque per mille: in G.U. il nuovo decreto previsto dalla riforma del Terzo settore

Appalti e regolarità fiscale: la determinazione della soglia di esonero

La contabilizzazione dei crediti Covid-19

Il trattamento di fine rapporto

Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2020